

Decreto «Cura Italia»

Aggiornato al 31 Marzo 2020*

Il decreto «Cura Italia» prevede diversi strumenti a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

Elenchiamo di seguito quelli legati direttamente al rapporto di lavoro:

1. Congedo **COVID19**
2. Estensione **Permessi Legge 104**
3. **Quarantena, malattia** (a causa di COVID19) e **lavoratori in condizione di rischio**;
4. **Premio** per i lavoratori dipendenti
5. **Divieto di Licenziamento** per Motivi Economico-Organizzativi
6. **DURC**

**le integrazioni/precisazioni rispetto alla versione precedente sono evidenziate in giallo.
Nel caso di inserimento di interi paragrafi/slide è stato evidenziato il titolo.*



Decreto «Cura Italia»

Congedo COVID19

1. Congedo Parentale COVID19 (anche affidatari)

Destinatari, durata, indennità

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto all'indennità, per un **periodo continuativo o frazionato (può essere frazionato a giornate; NON a ore)** non superiore a **15 giorni**, per assistere i figli di età **non superiore ai 12 anni**; il limite di età non si applica nel caso di **figlio disabile (ai sensi della Legge 104) che sia comunque iscritto a scuole di qualsiasi di ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.**

Per Tale periodo spetta un'indennità economica a carico dell'istituto, pari al **50% della retribuzione.**

Finestra di fruizione

Il congedo può essere fruito **dal 05/03/2020 al 03/04/2020.**

Importante!

Una **Condizione essenziale** per fruire del congedo è che nel nucleo familiare NON vi sia altro genitore:

- Beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (Cassa Integrazione, Fondo di Integrazione Salariale, NASPI, Cassa In deroga, ect.) per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- Disoccupato;
- Non lavoratore.



Decreto «Cura Italia»

Congedo COVID19

In alternativa al congedo: Bonus Baby Sitter

In alternativa alla fruizione del congedo indennizzato, si può optare per l'acquisto di **servizi di baby sitting nel limite massimo di 600€**, mediante libretto famiglia.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi della specifica domanda che sarà messa a disposizione dall'INPS **dal 01/04/2020**

Per figli dai 12 ai 16 anni: aspettativa non retribuita

Per i genitori lavoratori con figli compresi tra i 12 ed i 16 anni, è possibile per la durata di chiusura delle scuole, astenersi dal lavoro senza corresponsione dell'indennità con riconoscimento alla conservazione del posto di lavoro.

Soggetti Interessati	Indennità Economica	Durata	Alternativa Bonus Baby Sitter (600€)
Genitori Lavoratori con età non superiore ai 12 anni	50% della retribuzione*	15 giorni continuativi o frazionabili	Sì
Genitori lavoratori con figli disabili	50% della retribuzione*	15 giorni continuativi o frazionabili	Sì
Genitori con figli compresi tra i 12 e i 16 anni	Nessuna	Per tutto il periodo della chiusura delle scuole	No

*anche per lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione Separata secondo le modalità di calcolo del Testo Unico Maternità



Decreto «Cura Italia»

Congedo COVID19

DIPENDENTI PRIVATI: Come Fare Domanda

Soggetti Interessati	Modalità di richiesta del Congedo COVID19
Genitori con figli di età non superiore ai 12 anni che abbiano già presentato richiesta per Congedo Parentale con le modalità ordinarie	Non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo «Covid19»
I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale,	Non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
Genitori con figli di età non superiore ai 12 anni che NON abbiano già presentato richiesta per Congedo Parentale con le modalità ordinarie ma che intendono fruire del Congedo «COVID19»	Possono presentare domanda al proprio datore di lavoro all'INPS con le modalità di richiesta del Congedo Parentale «Ordinario»
I genitori di figli con handicap in situazione di gravità, di età superiore ai 12 anni, che NON stiano fruendo di un congedo parentale, che vogliono fruire del Congedo COVID19	Dovranno presentare una specifica domanda (che potrà anche essere retroattiva, a partire dal 5 marzo) e che sarà disponibile sul sito INPS entro la fine del mese di Marzo.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni	Dovranno presentare la domanda di congedo SOLO AL PROPRIO DATORE DI LAVORO e NON all'INPS



Decreto «Cura Italia»

Congedo COVID19

LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA ALLA GESTIONE SEPARATA: Come Fare Domanda

Soggetti Interessati	Modalità di richiesta del Congedo COVID19
Genitori con figli minori di 3 anni	Possono fare domanda tramite procedura ordinaria
Genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni	Possono presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo (a partire dal 5 marzo). Le procedure saranno disponibili entro la fine di Marzo.
Genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di Handicap Grave.	Possono presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo (a partire dal 5 marzo). Le procedure saranno disponibili entro la fine di Marzo.

ATTENZIONE:

I periodi di Congedo Parentale «Ordinario» eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di chiusura delle scuole, NON potranno essere convertiti nel congedo COVID19



Decreto «Cura Italia»

Estensione Permessi L. 104

2. Estensione Permessi Legge 104

Destinatari, durata, modalità di fruizione

BENEFICIARI:

- Lavoratori Che assistono un familiare con Handicap grave (ai sensi della Legge 104);
- **Lavoratori privati portatori di Handicap Grave (ai sensi della Legge 104)**

I soggetti beneficiari, possono usufruire di **12 giornate aggiuntive, fruibili anche ad ore,**

In totale, quindi, il lavoratore avrà diritto a 18 giornate complessive per i mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020, di cui:

- 3 giorni da fruire obbligatoriamente a Marzo 2020;
- 3 giorni da fruire ad Aprile 2020
- 12 giorni da dividere fra i due mesi, secondo le preferenze del lavoratore.

Automaticità con limite di spesa

Non è prevista, nella versione definitiva del decreto, l'autorizzazione preventiva da parte dell'INPS. Tuttavia è definito un limite di spesa al di sopra del quale l'INPS non autorizzerà altre fruizioni. Attendiamo chiarimenti in merito da parte dell'Istituto.

Cumulabilità con Congedo per genitori lavoratori (Punto 1)

L'estensione dei congedi Permessi Legge 104 è cumulabile con il congedo per genitori lavoratori.

Ad esempio, se un lavoratore ha un figlio disabile, potrebbe fruire:

- **Nel mese di Marzo 2020:** 15 giorni di congedo al 50% + 3 giornate di permessi Legge 104 «Ordinari» + 4 giornate di permessi 104 «Esteso».
- **Nel mese di Aprile 2020:** 3 giornate di permessi Legge 104 «Ordinari» + 8 giornate di Permessi Legge 104 «Esteso».



Decreto «Cura Italia»

Estensione Permessi L. 104

LAVORATORI DIPENDENTI : Come accedere

Soggetti Interessati	Modalità di richiesta del Congedo COVID19
Lavoratore che abbia già un'autorizzazione alla fruizione dei permessi 104, valido per i mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020	Possono già fruire delle giornate ulteriori senza ulteriori adempimenti.
Lavoratore che NON abbia un'autorizzazione alla fruizione dei permessi 104, valido per i mesi di Marzo 2020 e Aprile 2020	Deve presentare domanda con le modalità ordinarie, per i mesi di Marzo ed Aprile, l'autorizzazione emessa sarà valida ai fini della concessione del numero maggiorato di permessi.
Lavoratori con pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (agricoli; lavoratori dello spettacolo a tempo determinato)	Dovranno presentare domanda con le modalità ordinarie solo se non sia già stata presentata per i periodi di Marzo e Aprile.



Decreto «Cura Italia»

Quarantena, malattia e lavoratori immunodepressi

3. Quarantena, malattia (a causa di COVID19) e lavoratori in condizione di rischio

a) Lavoratori in quarantena

Il periodo di quarantena è **equiparato alla malattia** al fine del trattamento economico ed è escluso dal **periodo di comperto**.

Il medico di base redigerà un **certificato di malattia** con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.

Si attendono indicazioni INPS su come individuare tali eventi ai fini delle tutele dei lavoratori.

b) Lavoratori Immunodepressi, malati oncologici, soggetti a terapie salvavita o con disabilità con connotazione di gravità

Fino al 30 aprile 2020 il periodo di assenza è **equiparato al ricovero ospedaliero**.

Deve essere rilasciata una certificazione da parte dei medici competenti che attestino la condizione di rischio.

c) Lavoratori in malattia a causa del COVID 19

Il certificato sarà rilasciato dal medico curante secondo le **modalità ordinarie**

Chi Paga per l'assenza dei lavoratori dovuta alle ipotesi sopra descritte?

Gli oneri ordinariamente in capo al datore di lavoro sono **posti eccezionalmente a carico dello stato**, nel limite massimo delle risorse stanziare, per le aziende che presentino domanda all'INPS. Attendiamo chiarimenti dall'istituto in merito.



Decreto «Cura Italia»

Premio e Licenziamenti

4. Premio per i lavoratori dipendenti (fino a 100€ da rapportare alle presenze in sede)

Ai lavoratori dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti ed esclusi Co.co.co ed amministratori) che abbiano avuto un **reddito complessivo** nel 2019 **non superiore ai 40.000€**, spetta un **premio di 100€** per il mese di Marzo 2020 **da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel predetto mese**.

Questo provvedimento è stato pensato per i lavoratori che non possono effettuare attività di Smart working, perché, ad esempio, operanti nella vendita dei beni primari.

Chi Paga?

Il **bonus è a carico dello stato**; è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro e partire dalla retribuzione corrisposta dal mese di aprile e comunque entro il termine per effettuare i conguagli di fine anno ed è compensato tramite un **credito sull'F24** (in modo simile al Bonus Renzi).

Attendiamo chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto alla formula di ri-proporzionamento.



Decreto «Cura Italia»

Premio e Licenziamenti

5. Divieto di Licenziamento per Motivi Economico-Organizzativi

A partire dall'entrata in vigore del decreto «Cura Italia», per un periodo di 60 giorni, i datori di lavoro non potranno licenziare per motivi economico-organizzativi.

6. DURC

i Documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 **conservano la loro validità fino al 15/06/2020.**

